

Bellinzona, 30 maggio 2025

MM 912 - Emendamento Regolamento Pompieri

Premessa: un "Regolamento" dovrebbe comprendere per definizione degli articoli chiari ed esaustivi, che non si prestino ad interpretazioni diverse.

All'Art. 30 del Regolamento Pompieri si propone pertanto una semplice aggiunta, non si tratta di una modifica sostanziale ma unicamente una specificazione circa l'applicazione delle due lettere di detto articolo.

In effetti, così come esposto, le due forme di applicazione dell'indennità di picchetto citate sembrerebbero dover corrispondere a situazioni diverse ed esclusive e quindi o sarebbe l'una o sarebbe l'altra prestazione ad essere svolta.

Dalle spiegazioni ottenute, per contro, in caso di "picchetto permanente" si ritiene implicita anche quella del "picchetto con ricercapersona", ciò che appare tutt'altro che ovvio dall'attuale definizione nel Regolamento.

Da qui la necessità di evitare interpretazioni diverse a seconda di chi ordina o da parte di chi svolge la missione assegnata per quanto concerne l'applicazione delle relative indennità previste.

Proposta formale (che permetterebbe di sanare la questione), vedi aggiunta "in rosso" di cui sotto:

c) Indennità di picchetto

L'indennità di picchetto retribuisce il milite per le ore di picchetto prestate e può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di picchetto, alla funzione e al ruolo del milite:

- da Fr./ora 0.60 a Fr./ora 1.55 per il picchetto con ricercapersona;
- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 60.- per i picchetti permanenti.

In caso di picchetto permanente l'indennità prevista è cumulata con l'indennità di picchetto con ricercapersona, ritenuta implicita.

Emilio Scossa-Baggi

Cons. Com. Il Centro